



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 44 DEL 27/03/2024

OGGETTO:	NOALE, FRAZIONE CAPPELLETTA MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA “VIA CRUCIS”. VENERDI 29 MARZO 2024. ORGANIZZATORE: PARROCCHIA DI CAPPELLETTA DI NOALE.
-----------------	---

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

VISTA l'istanza della manifestazione in oggetto indicata;
RAVVISATA la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti della strada nonché dei partecipanti all'evento;
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Miranese n. 7 del 20.12.2023;

ORDINA

Per il giorno venerdì 29 marzo 2024 dalle ore 20:30 alle ore 22:30 o fino cessate esigenze

le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale per lo svolgimento della processione religiosa di cui all'oggetto nel Comune di Noale (VE), frazione Cappelletta

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, per la durata strettamente necessaria al passaggio della processione, con il seguente percorso:

- partenza da piazza Don Bordignon, sagrato chiesa parrocchiale,
- via Giovanna D'Arco, fino al campo sportivo e ritorno,
- via Cappelletta Centro, direzione sud, fino alla scuola primaria “Duca d'Aosta” e ritorno,
- piazza Don Bordignon, con arrivo al sagrato della Chiesa parrocchiale.

LA DEROGA all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla manifestazione religiosa lungo il percorso sopra indicato.

In ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione

E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dell'evento, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le indicazioni del personale dell'organizzazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, Antincendio e Pronto Soccorso.



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese eventuali autorizzazioni rilasciate in precedenza interessanti le aree oggetto di prescrizione.

Il responsabile dell'organizzazione disporrà di un adeguato numero di preposti alla vigilanza, adeguatamente preparati e riconoscibili ed attuerà, per tutta la durata della manifestazione, le misure di prevenzione necessarie per la pubblica incolumità secondo le linee guida del piano di sicurezza adottato.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta o provvedimenti di competenza di altri Enti o Servizi comunali, necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

Il responsabile dell'organizzazione dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

A discrezione del personale di Polizia Locale, eventualmente impegnato nell'attività di vigilanza, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atte a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento dell'evento.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e all'Albo Pretorio del Comune di Noale (VE).

DISPONE

di inviare copia della presente a:

- Organizzatore: Parrocchia di Cappelletta di Noale;
- Prefettura di Venezia;
- Questura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre;
- Compagnia Carabinieri di Mestre;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano;
- Comando Provinciale dei VV.F. di Venezia;
- Stazione Carabinieri di Noale;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima e Sala operativa 118;
- Direzione Sanitaria di Dolo e Mirano;
- Pronto Soccorso di Dolo e Mirano;
- Uffici URP, Cultura, Manutenzione del Comune di Noale;
- Protezione Civile di Noale,
- ACTV.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. n. 1034/1971) o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

CITTADIN MICHELE / Namirial

S.p.A./02046570426

Documento sottoscritto con firma digitale



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia